



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 35 del Registro Data 23/05/2018	OGGETTO: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro. Ricorso per riforma sentenza Corte di Appello di Ancona n. 439/2017.
--	---

L'anno duemiladiciotto addi **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **11.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vice Sindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore		X

con l'assistenza del Segretario comunale dott. Roberto De Marco.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Il Sindaco Responsabile del Settore Amministrativo ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Corte di Cassazione – Sezione Lavoro. Ricorso per riforma sentenza Corte di Appello di Ancona n. 439/2017”**.

Premesso che in ottemperanza alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito alla pubblicazione dei dati personali contenute nel provvedimento del Garante stesso n. 49 del 07/02/2013, i dati personali relativi al soggetto interessato dal presente provvedimento sono stati celati con l'indicazione ...*omissis*... per la riservatezza dei dati personali in contenzioso giudiziario.

Ad uso interno è stato predisposto apposito documento che è inserito nel fascicolo del presente provvedimento ove sono indicati i dati personali strettamente necessari per dar corso ai conseguenti adempimenti.

I dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;

Atteso che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza 439/2017, pubblicata il 12/01/2018, non notificata, resa nel procedimento RG 47/2017, ha accolto il secondo motivo di appello, presentato da “*..omissis..*”, relativo alla ritenuta illegittimità della revoca della posizione organizzativa in quanto non motivata;

Visto che la parte della sentenza in cui ha accolto il secondo motivo, ha valutato come mero accidente la riorganizzazione effettuata rispetto al procedimento disciplinare e quindi non correttamente motivato il provvedimento di revoca;

Considerato che tale conclusione non appare fare corretta applicazione dei principi giuridici in tema di motivazione nei provvedimenti amministrativi e per tanto si ritiene di impugnare la sentenza della Corte di Appello per i seguenti motivi:

- a) Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa valutazione delle chiare ed incontestabili ragioni poste a base del provvedimento di revoca dell'incarico di posizione organizzativa;
- b) Violazione di legge con riguardo agli artt. 50 – 107 – 109 TUEL e dell'art. 9 CCNL Enti Locali in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;

Ritenuta la necessità che il Comune ricorra a tutela della propria posizione giuridica e della legittimità degli atti adottati;

Considerato che, il mancato ricorso potrebbe causare un danno grave all'Ente;

Ritenuta la propria competenza;

PROPONE

1) di proporre ricorso avanti alla Corte di Cassazione – Sezione lavoro per la riforma della sentenza Corte di Appello di Ancona n. 439/2017 resa nel procedimento RG 42/2017 nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di gravame relativo alla ritenuta violazione dell'art. 9 c. 3 CCNL 31/03/1999;

2) di dare atto che il Sindaco conferirà apposita procura speciale al legale individuato affinché curi il ricorso, nonché provveda al patrocinio ed alla assistenza del Comune in detta qualità,



munendolo delle più ampie facoltà di legge, ivi incluse quelle di transigere, conciliare, chiamare in causa terze persone, nominare sostituti o domiciliatari;

3) di dare atto che la somma necessaria di € 3.000,00 per la fase di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, comprensiva degli accessori di legge è già stata impegnata con atto n. 14 del 03/03/2018 sul cap. 142 BP 2018;

4) di prendere atto che il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà per atti consequenziali;
